

11° UNDICESIMO ARGOMENTO

SERVIZI ACCESSORI – DOMICILIAZIONE E ORDINI PERMANENTI

A) DOMICILIAZIONE e PAGAMENTO PER CASSA delle BOLLETTE:

È possibile pagare allo sportello bancario le bollette relative alle utenze (Telecom, ENEL, Italgas, Municipalizzate ecc.). Il costo del servizio di pagamento per cassa è molto elevato e supera anche i 4 euro di commissione per ogni bolletta.

Molto più conveniente procedere alla “domiciliazione” delle utenze: Telecom, ENEL, Italgas ecc.

inverranno direttamente alla banca l’ordine di addebito del conto corrente dell’abbonato, al quale verrà recapitata la bolletta per semplice informazione.

ATTENZIONE: Il servizio è falsamente propagandato per gratuito: a fine trimestre o a fine anno, al contrario, la banca procederà a conteggiare (e a far pagare) il numero delle operazioni effettuate tramite domiciliazione. Pertanto, non è vero che la domiciliazione sia un servizio offerto gratuitamente.

Altri sono i vantaggi: evita l’incombenza del pagamento (posta, banca) e le perdite di tempo conseguenti; evita il movimento di denaro contante; elimina pagamenti anticipati (prima del giorno di scadenza) o le more per pagamenti ritardati, ma ribelliamoci quando ci viene detto che il servizio è gratuito.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO di “DOMICILIAZIONE”

Per accedere al servizio, occorre essere titolari di conto corrente, bancario o postale, ed inviare una lettera di “autorizzazione” all’istituto di credito o alle Poste. Detta “autorizzazione” (i modelli vengono consegnati agli sportelli di banca e posta) permette la “domiciliazione” dell’utenza: espletate le necessarie formalità, la società che fornisce il servizio (Telecom, ENEL, Italgas) indicherà nominativo ed importo all’ente incaricato del pagamento, che procederà all’addebito del conto dell’utente con la valuta del giorno di scadenza. L’utente invece riceverà, per tempo, la bolletta (di cui potrà verificare la congruità) con la stampigliatura “Addebitato S.B.F. (salvo buon fine) il C/C (bancario o postale)” e l’indicazione dell’importo corrispondente.

In linea teorica, i vantaggi sembrano essere “equamente” divisi tra i tre attori:

IL CLIENTE: Si vedrà addebitare il giorno stesso della scadenza indicata sulla bolletta. Inoltre, non sarà più soggetto all’incombenza materiale del pagamento. Potrà

controllare per tempo la fattura. Se nuovo abbonato Telecom, potrà evitare il pagamento degli "anticipi conversazione". Se correntista postale non pagherà nulla, se bancario la spesa sarà comunque contenuta.

LA BANCA O LA POSTA: Addebiteranno il cliente l'ultimo giorno utile, ma accrediteranno le aziende fornitrici Telecom alcuni giorni dopo, guadagnando altrettanti giorni di valuta sulla giacenza conseguente.

La banca, inoltre, avvia la fidelizzazione del correntista.

LE AZIENDE FORNITRICI: Perderà gli stessi giorni di valuta che guadagna l'ente pagatore, ma ha le certezze della regolarità dei pagamenti, tanto da poter eliminare la richiesta dell'anticipo conversazioni. Approfitta, oltretutto, del filtro qualitativo effettuato dalla banca circa l'affidabilità del cliente.

Vantaggi per tutti ma solo in linea teorica, dicevamo. Infatti, i pregi del servizio sono del tutto vanificati da due fattori:

1) l'immagine di incontrollabilità che, agli occhi dell'utenza, hanno i meccanismi procedurali, (posti in essere soprattutto dalle banche, ma anche da parte delle aziende che forniscono il servizio), mai ben conosciuti. Contro gli effetti negativi di queste patologie il cliente resta desolatamente solo: abbandonato dalla banca, trascurato dalla società fornitrice, deve far fronte ad ogni incombenza, dall'effettuazione di eventuali denunce, alla richiesta di documentazione, alla ricerca della causa originaria del problema, ecc.;

2) la nebulosità delle singole fasi procedurali, riferite per "tradizione orale" dagli impiegati più cortesi ed informati, ma non riscontrate sui contratti firmati per la domiciliazione.

Questa mancanza di certezza e di trasparenza, alla quale si somma il timore di un meccanismo che sembra sfuggire al controllo degli stessi impiegati di sportello, non è assolutamente risolta, anzi è aggravata, dall'unica fonte scritta a disposizione degli utenti: i prestampati delle lettere di "autorizzazione" che permetteranno la domiciliazione e gli addebiti automatici.

B) ORDINI PERMANENTI

Nella versione più semplice, si tratta di ordini revocabili di addebito di un conto corrente rilasciato dal titolare alla banca perché l'istituto proceda a pagamenti periodici di importo, periodicità e beneficiario definiti. In alcuni casi è definita anche la durata con l'indicazione del numero di rate e della data dell'ultimo pagamento. Esempi classici: il pagamento dell'affitto di casa o quello delle rate di un'enciclopedia.

R.I.A.:

Sigla per "Rapporti Interbancari Accentrati". Per la gestione delle disposizioni di incasso a fronte di addebiti autorizzati preventivamente. Le disposizioni di incasso vengono accentrate dal gestore del servizio e trasmesse alle banche interessate.

Bankitalia definisce i RIA così: "Procedura interbancaria che si avvale di supporti informatici per la gestione di disposizioni di incasso da eseguire mediante addebiti preautorizzati (es. pagamento delle utenze). La procedura prevede la presentazione delle disposizioni di incasso da parte delle imprese creditrici del correntista presso un unico ente gestore che ne cura la trasmissione alle banche interessate."

R.I.D.:

Sigla per "Rapporti Interbancari Diretti". Operatività simile a quella dei R.I.A., con la differenza che, con il RID, il creditore invia le disposizioni di incasso alla propria banca. L'operazione si perfezionerà attraverso lo scambio e la successiva compensazione tra banche.

Bankitalia definisce i RID così: "Ordini di incasso dei crediti che presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. L'esecuzione dell'ordine prevede la trasmissione attraverso apposita procedura interbancaria delle informazioni relative agli incassi da eseguire ad opera della banca del creditore (banca assumtrice) e quella del debitore (banca domiciliataria). In relazione alle operazioni scambiate la procedura determina i saldi dei singoli intermediari creditizi per il successivo regolamento attraverso il sottosistema di compensazione Dettaglio".

Tale sottosistema è strutturato per la compensazione di saldi generati da operazioni numerose, di modesto importo, spesso ripetitive, trattate di norma con procedure elettroniche.

ATTENZIONE:

1) Il giorno stabilito per l'esecuzione dell'ordine, la somma coinvolta deve essere liquida e disponibile sul conto corrente di regolamento. In mancanza di fondi, l'operazione potrebbe non essere effettuata oppure, se effettuata potrebbe mandare a debito il conto, con le conseguenze che conosciamo (tassi passivi, commissioni di massimo scoperto ecc.).

2) Ad ogni scadenza, verificate che le operazioni ordinate siano state regolarmente effettuate. Non trascurate (tanto meno considerate come positiva) l'assenza dell'addebito. Chiedete immediatamente conto a chi doveva adoperarsi, del perché della mancata esecuzione dell'ordine.